

Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130; G.U. 19 agosto 2015, n. 191.

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). (15G00147)

Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle

controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.

2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in

particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 -

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

secondo semestre - ed in particolare l'articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/11/UE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva

2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l'articolo 140-bis e dopo il titolo II e' inserito il seguente: «TITOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».

2. L'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

recante Codice del consumo, e' sostituito dal seguente:

«Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di

applicazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma

1, lettera a);

b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma

1, lettera c);

c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45,

comma 1, lettera e);

d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45,

comma 1, lettera f);

e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad

obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di

servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni

o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in

cui e' stabilito il professionista;

f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista;

g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformi ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;

h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies;

i) «autorità competente»: le autorità indicate dall'articolo 141-octies;

l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;

m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.

2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:

a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;

b) se si tratta di una società o di un'altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.

3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera stabilito:

a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR;

b) se è gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;

c) se è gestito da un'autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.

4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la

risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e

transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e

stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo

ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare

una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di

mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo

iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4,

del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi

ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle

autorità di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della

sussistenza dei requisiti e della conformità della propria

organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del

presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si

applicano, altresì, alle eventuali procedure, previste ai sensi del

comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.

5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì

alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo

141-ter.

6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono

l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:

a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;

c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svolgimento sono regolamentate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.

7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del

professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente

Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle

disposizioni di cui al presente titolo.

8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei

consumatori gestiti dal professionista;

b) ai servizi non economici d'interesse generale;

c) alle controversie fra professionisti;

d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;

e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione

della controversia nel corso di un procedimento giudiziario

riguardante la controversia stessa;

f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un

consumatore;

g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti

sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il

loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e

la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione

continua.

9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il

funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle

norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari

pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.

10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.».

3. Dopo l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 141-bis (Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR).

- 1. È fatto obbligo agli organismi ADR di:

a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un

facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della

procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda

e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;

b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse,

le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole,

così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l);

c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di

presentare la domanda anche in modalità diverse da quella

telematica;

d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via

elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;

e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle

transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento

(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi

ADR;

f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il

trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive

modificazioni.

2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni

contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle

autorita' di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme

procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una

determinata controversia per i seguenti motivi:

a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista

interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo

passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;

b) la controversia e' futile o temeraria;

c) la controversia e' in corso di esame o e' gia' stata esaminata

da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;

d) il valore della controversia e' inferiore o superiore a una

soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;

e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;

f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.

3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

4. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che

le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle

controversie siano:

a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di

risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei

consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto

provvedendo, se del caso, alla loro formazione;

b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire

l'indipendenza dell'attività da svolgere, non potendo essere

sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;

c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o

dei loro rappresentanti;

d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

5. E' fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della

risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente

all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera

procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e

imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o

l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.

In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o

del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:

a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la

conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza

b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal

condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di

presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a

trattare la controversia; o in mancanza

c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a

condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate

delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato

obiezioni.

6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi

momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo

141-quater, comma 5, lettera a).

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia

costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le

lettere b) e c) del medesimo comma.

8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano

assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione

professionale o da un'associazione di imprese di cui il

professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del

presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano

a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o piu' associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti

dalle stesse autorità competenti, di cui all'articolo 141-octies.

Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori

di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo

4 marzo 2010, n. 28.

Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). - 1. Le procedure svolte

dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche

incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o

retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione

professionale o da un'associazione di imprese di cui il

professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi

del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di

cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti

specifici di indipendenza e trasparenza:

a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle

controversie devono far parte di una commissione paritetica composta

da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei

consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e di

rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una

procedura trasparente;

b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro azione;

c) e' fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR, ne' di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall'organizzazione professionale o dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all'associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l'autorita' competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;

d) e' fatto, altresì, obbligo al rappresentante del

professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al

momento di conferimento dell'incarico, di non avere alcun rapporto

lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale

o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per

un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio

incarico nell'organismo ADR;

e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia

distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o

all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui

il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente

autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti

gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere

chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed

avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte

dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi

compiti.

2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le

negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa

stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non

inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.

Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equità e libertà). -
1.

È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:

a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;

b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo comma;

c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;

d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o

retribuite esclusivamente dal professionista;

e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano

la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il

limite di valore di competenza;

g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione

stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR e'

stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di

trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis,

comma 2;

h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami

all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;

i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a

disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di

condotta o altri tipi di regole;

l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima

di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione

della controversia mediante negoziazione diretta con il

professionista;

m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;

n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;

o) la durata media della procedura ADR;

p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;

q) l'esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.

2. E' fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d'attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:

a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;

b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi;

c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato

di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i

rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2;

d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter, le quote

percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore

del professionista, e di controversie risolte con una composizione

amichevole;

e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti,

i motivi della loro interruzione;

f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure

ADR;

h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti

di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie

transfrontaliere.

3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per

entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;

b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di

assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto delle parti di

ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere

rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;

d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda da' alle parti

comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia

non appena riceve il fascicolo completo della domanda;

e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di

ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte

dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente

complesse, l'organismo ADR puo', a sua discrezione, prorogare il

termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere

informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della

procedura.

4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì'

che:

a) le parti abbiano la possibilità', entro un periodo di tempo

ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo

ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati

dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente

richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali

dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter

esprimere osservazioni in merito;

b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a

ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un

parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in

qualsiasi fase della procedura;

c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per

iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei

motivi sui quali e' fondato.

5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia

proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:

a) le parti abbiano la possibilita' di ritirarsi dalla procedura in

qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima

dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del

professionista di aderire alle procedure ADR, la facolta' di

ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;

b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una

soluzione proposta, siano informate del fatto che:

1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o

meno;

2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilita' di

chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;

3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;

c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;

d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.

Art. 141-quinquies (Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza). - 1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.

2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale.

3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia e' parte.

Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). -
1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o piu' organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.

3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal

consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce al consumatore

le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi

dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa.

Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro

supporto durevole.

4. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative

all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso

extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.

5. Con riferimento all'accesso dei consumatori alle controversie

transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore,

gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea

per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso

all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed e' competente

a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro

nazionale e' designato anche come punto di contatto ODR ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla

risoluzione delle controversie online dei consumatori.

6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della

rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

7. L'elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 e' posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengano appropriato.

8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente e' assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.

9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e le

organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

Art. 141-septies (Cooperazione). - 1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.

2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.

3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale

cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni

sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti

delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami.

E'

incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se

già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi

ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.

4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1,

2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei

dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto

professionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali di

cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto

d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti

dalla normativa vigente.

Art. 141-octies (Autorità competenti e punto di contatto unico). -

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies

e 141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti:

a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione

relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e

4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di

cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento

ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8

ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a

carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23

dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei

soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;

c) Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

(AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,

per il settore di competenza;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui

all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di

competenza;

e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione

stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo

128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo

le proprie competenze;

g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle

negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai

settori non regolamentati o per i quali le relative autorità

indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche

disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione

istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4,

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie

tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui

alla lettera a).

2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di

contatto unico con la Commissione europea.

3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento

delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 e'

istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di

coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un

rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello

sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di
di
raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione
degli
indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza
delle
autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di
trasparenza e
imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il
servizio
prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo
di
coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone
di
presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi
titolo
dovuto.

Art. 141-nonies (Informazioni da trasmettere alle
autorita'
competenti da parte degli organismi di risoluzione
delle
controversie). - 1. Gli organismi di risoluzione delle
controversie
che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del
presente
titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-
decies,
comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla
rispettiva
autorita' competente, indicando:
a) il loro nome o denominazione, le informazioni di
contatto e
l'indirizzo del sito web;
b) informazioni sulla loro struttura e sul loro
finanziamento,

comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della

risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro

mandato e sul loro datore di lavoro;

c) le proprie norme procedurali;

d) le loro tariffe, se del caso;

e) la durata media delle procedure di risoluzione delle

controversie;

f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami

e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;

g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la

procedura di risoluzione delle controversie;

h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie

puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma

dell'articolo 141-bis, comma 2;

i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i

requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione

della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di

qualita' di cui al presente titolo.

2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del

comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio

l'autorita' competente in merito a tali modifiche.

3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali

si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresì

trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformità

ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di

cui al comma 1 dell'articolo 141-ter.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco,

con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva

autorità competente informazioni concernenti:

a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle

quali si riferiscono;

b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di

raggiungere il risultato;

c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie

ricevute;

d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure

ADR;

e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si

verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e

professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere

accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere

problematiche analoghe in futuro;

f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a);

h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

Art. 141-decies (Ruolo delle autorità competenti). - 1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

2. Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco

nonche' sui singoli organismi ADR.

3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri

provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione

degli organismi ADR. Tale elenco comprende:

a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli

organismi ADR di cui al comma 1;

b) le loro tariffe, se del caso;

c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami

e in cui è svolta la procedura ADR;

d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;

e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun

organismo ADR;

f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei

loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR

relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma

orale o scritta;

g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento

di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma

2.

4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al

comma 1, l'autorità competente interessata lo contatta per

segnalargli tale non conformita', invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorita' competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

5. Ogni autorita' competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.

7. Ogni autorita' competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link

al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.

8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:

- a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
- b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
- c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».

4. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera b) e della lettera b-bis), il punto e' sostituito dal punto e virgola e, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:

«b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).».

5. All'articolo 10, comma 1, all'articolo 16, comma 2, all'articolo 106, commi 1 e 2, all'articolo 107, comma 1, all'articolo 110, commi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo, all'articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

6. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima della virgola, sono inserite le seguenti: «nonché dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3».

7. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo,

nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo,
mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

8. All'articolo 66-quater, del decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice

del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:

«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista

dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad

un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore

l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle

controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».

N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire

entro il termine fissato dalla legge di delegazione;

il

testo del decreto legislativo adottato dal Governo

e'

trasmesso al Presidente della Repubblica, per

la

emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una

pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata

disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti

successivi per uno o piu' degli oggetti predetti.

In

relazione al termine finale stabilito dalla legge

di

delegazione, il Governo informa periodicamente le

Camere

sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio

della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per

l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'

tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni

permanenti delle due Camere competenti per materia entro

sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali

disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

- La direttiva 2013/11/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 165.

- Il regolamento CE/2006/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.

- La direttiva 2009/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° maggio 2009, n. L 110.

- Gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recitano:

«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe

legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così' determinato sia già' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i

Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta

giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni

formulate con riferimento all'esigenza di garantire il

rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,

ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari

elementi integrativi d'informazione, per i pareri

definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel

termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato

dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive

previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai

sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,

nelle materie di competenza legislativa delle regioni e

delle province autonome, si applicano alle condizioni e

secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33

e attinenti a materie di competenza legislativa delle

regioni e delle province autonome sono emanati alle

condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma

1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri

parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali

contenute negli schemi di decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni

dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche

in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di

delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi

stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta

a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti

legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti

principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate

provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le

ordinarie strutture amministrative, secondo il principio

della massima semplificazione dei procedimenti e delle

modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e

dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le

discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla

normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti

modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il

riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione

esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti

oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie

oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione

europea non possono prevedere l'introduzione o il

mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli

minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.

14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28

novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali

vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle

disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono

previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni

alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,

nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000

euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via

alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni

ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente

protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in

astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e

successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute

fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze

tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le

competenze di più amministrazioni statali, i decreti

legislativi individuano, attraverso le più opportune forme

di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà,

differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le

competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,

le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi

decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e

l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara

individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di

ricepimento, vengono attuate con un unico decreto

legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o

che comunque comportano modifiche degli stessi atti

normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei

cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati

membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

- Il testo dell'art. 8 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.

251, così recita:

«Art. 8 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori). - 1.

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri

direttivi specifici:

a) esercitare l'opzione di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza
pubblica. Le autorità interessate provvedono
agli
adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente.».

- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge
29
luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 1:

- Alla parte V, il decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come

modificato del presente decreto così recita:

«Parte V

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA
GIUSTIZIA

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 136. Consiglio nazionale dei consumatori e
degli

utenti

Art. 137. Elenco delle associazioni dei
consumatori e

degli utenti rappresentative a livello nazionale

Art. 138. Agevolazioni e contributi

Titolo II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 139. Legittimazione ad agire

Art. 140. Procedura

Art. 140-bis Azione di classe

Titolo II-bis

RISOLUZIONE EXTRA GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».

- Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto così recita:

«Art. 139 (Legittimazione ad agire). - 1.

Le

associazioni dei consumatori e degli utenti inserite

nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire,

ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi collettivi

dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto

dall'art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad

agire nelle ipotesi di violazione degli interessi

collettivi dei consumatori contemplati nelle materie

disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti

disposizioni legislative (184):

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive

modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico

della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122,

concernenti l'esercizio delle attività televisive (185);

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come

modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,

e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità

dei medicinali per uso umano;

b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,

recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai

servizi nel mercato interno;

b-ter) regolamento UE/524/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle

controversie online per i consumatori (regolamento

sull'ODR per i consumatori).

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le

organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione

europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a

proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi

collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi

del presente articolo e secondo le modalita' di cui

all'art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi

per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in

tutto o in parte sul territorio dello Stato.»

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto, cosi' recita:

«Art. 10 (Attuazione). - 1. Con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per

le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia,

sentito il parere della Conferenza unificata di cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono adottate le norme di attuazione dell'art. 6, al fine

di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi

dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i

principi del diritto comunitario, precisando le categorie

di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali

non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al

comma 1, lettere a) e b), dell'art. 6. Tali disposizioni di

attuazione disciplinano inoltre i casi in cui
sara'

consentito riportare in lingua originaria alcuni
dati

contenuti nelle indicazioni di cui all'art. 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di

cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di
cui al

decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e

dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.»

- Il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 6

settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle
premesse,

come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 16 (Esenzioni). - 1. Sono esenti
dall'obbligo

dell'indicazione del prezzo per unità di misura i
prodotti

per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo

della loro natura o della loro destinazione, o sia
di

natura tale da dare luogo a confusione. Sono
da

considerarsi tali i seguenti prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi che, in
conformità

alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto
1981,

n. 441, e successive modificazioni, recante
disposizioni

sulla vendita a peso netto delle merci, possono
essere

venduti a pezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti in una stessa

confezione;

c) prodotti commercializzati nei distributori

automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolati per una

preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano esentati

dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo

quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,

concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in

materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare,

costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un

unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte

del consumatore per ottenere l'alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti

unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio

decreto, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.»

- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto, cosi' recita:

«Art. 106 (Procedure di consultazione e coordinamento).

- 1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute,

del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,

dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e

trasporti, nonche' le altre amministrazioni pubbliche di

volta in volta competenti per materia alla effettuazione

dei controlli di cui all'art. 107, provvedono, nell'ambito

delle ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le

rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di

scambio rapido di informazioni mediante un adeguato

supporto informativo operante in via telematica, anche

attraverso il Sistema pubblico di connettivita', in

conformità' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria

che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli

previsti dall'art. 107 sono stabiliti in una apposita

conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri

e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno

due volte l'anno dal Ministro dello sviluppo economico;

alla conferenza partecipano anche il Ministro della

giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di

volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche

dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema

comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del

tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono

presentare osservazioni gli organismi di categoria della

produzione e della distribuzione, nonché le associazioni

di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti

iscritte all'elenco di cui all'art. 137, secondo modalita'

definite dalla conferenza medesima.»

- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto, cosi' recita:

«Art. 107 (Controlli). - 1. Le amministrazioni di cui

all'art. 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi

sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo

economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle

amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche'

degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono,

aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni

stesse.

(Omissis).»

- Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto, cosi' recita:

«Art. 110 (Notificazione e scambio di informazioni). -

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla

Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno

motivati, i provvedimenti di cui all'art. 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati

membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un

rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i

provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di

cui all'art. 106 devono essere comunicati tempestivamente

al Ministero dello sviluppo economico; analoga

comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie

ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,

relativamente ai provvedimenti, sia a carattere

provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli

stessi nell'ambito degli interventi di competenza.

5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica

all'amministrazione competente le decisioni eventualmente

adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti

che presentano un rischio grave per la salute e la

sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che

quindi necessitano, entro un termine di venti giorni,

dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il

rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella

decisione della Commissione europea.

6. Le Autorita' competenti assicurano alle parti interessate la possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.»

- Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto, cosi' recita:

«Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite

nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante

designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal

Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il

Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, e dura in carica tre anni.

Omissis...»

- Il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto, cosi' recita:

«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e

degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.

Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito

l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti

rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,

da comprovare con la presentazione di documentazione

conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti

requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutarî;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e

delle uscite con indicazione delle quote versate dagli

associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle

norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni

non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre

anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna

condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività

dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi

rappresentanti la qualifica di imprenditori o di

amministratori di imprese di produzione e servizi in

qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui

opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'

preclusa ogni attività di promozione o pubblicità

commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da

terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di

produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede

annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono

isciversi anche le associazioni dei consumatori e degli

utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono

minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in

possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),

d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non

inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o

provincia autonoma di riferimento, da certificare con

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal

legale rappresentante dell'associazione con le modalità di

cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

2000.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla

Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo

anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonché i

relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco

degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori
istituito

presso la stessa Commissione europea.

- Il testo dell'art. 140 del decreto
legislativo 6

settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle
premesse,

come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui
all'art.

139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad
agire a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori e
degli

utenti richiedendo al tribunale (189):

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi
degli

interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere
o

eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento
su

uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale

nei casi in cui la pubblicità del provvedimento
può

contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle

violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1,
nonché i

soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono
attivare,

prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione

dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,

comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,

nonche' agli altri organismi di composizione

extragiudiziale per la composizione delle controversie in

materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e',

in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto

dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di

composizione extragiudiziale adito, e' depositato per

l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo

nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata

la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara

esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione

omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere

proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla

data in cui le associazioni abbiano richiesto al
soggetto

da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata

con avviso di ricevimento, la cessazione del
comportamento

lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione
del

comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia
stato

chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo'
attivare la

procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza
alcun

pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o
gia'

avviata. La favorevole conclusione, anche nella
fase

esecutiva, del procedimento di conciliazione viene
valutata

ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio
di

cui al comma 1 il giudice fissa un termine
per

l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su
domanda

della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso
di

inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da
516

euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno
di

ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso
di

inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affine', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

(Omissis).».

- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 citato nelle note alle premesse, così' come modificato del presente decreto così' recita:

«Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni

di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del

presente Codice.

2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,

d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione

che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme

di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonche'

dell'art. 141-sexsies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la

continuazione e ne elimina gli effetti.

3. In materia di accertamento e sanzione delle

violazioni, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del

presente Codice.

4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi

dell'art. 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre

2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del

presente Capo.

5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice

ordinario. E' altresì fatta salva la possibilita' di

promuovere la risoluzione extragiudiziale delle

controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie

di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, mediante

il ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo

II-bis, del presente codice.».

- Il testo dell'art. 66-quater del decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 66-quater (Informazione e ricorso

extragiudiziale). - 1. Le comunicazioni e i documenti

relativi ai contratti negoziati fuori dai locali

commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i

moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le

comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un

riferimento al presente Capo.

2. L'operatore può adottare appositi codici di

condotta, secondo le modalità di cui all'art. 27-bis.

3. Per la risoluzione delle controversie sorte

dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle

disposizioni delle sezioni da I a IV del presente Capo e'

possibile ricorrere alle procedure di risoluzione

extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V,

titolo II-bis del presente codice».

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,

come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra

professionista e consumatore). - 1. Nel contratto concluso

tra il consumatore ed il professionista si considerano

vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,

determinano a carico del consumatore un significativo

squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal

contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le

clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilità del

professionista in caso di morte o danno alla persona del

consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del

professionista (55);

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del

consumatore nei confronti del professionista o di un'altra

parte in caso di inadempimento totale o parziale o di

adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia

determinato al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo

del bene o del servizio senza che il consumatore possa

recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato

rispetto a quello originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare

la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a

quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto

esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del

contratto;

q) limitare la responsabilita' del professionista

rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti

stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare

l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di

particolari formalita';

r) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione

d'inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a se' un

terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso

di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti

diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze,

limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe

alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni

all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni

dell'onere della prova, restrizioni alla libertà'

contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle

controversie località diversa da quella di residenza o

domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione

di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva

dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte

di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del codice

civile.

v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad

una procedura di risoluzione extragiudiziale delle

controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di

rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR; v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di

interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.».

- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo

di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
in

attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della L. 28
dicembre

2005, n. 262), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30

ottobre 2007, n. 253, come modificato dal presente
decreto,

così recita:

«Art. 2 (Camera di conciliazione e arbitrato). - 1.

E'

istituita una Camera di conciliazione e arbitrato
presso la

Consob per l'amministrazione, in conformità al
presente

decreto, dei procedimenti di conciliazione e di
arbitrato

promossi per la risoluzione di controversie insorte tra
gli

investitori e gli intermediari per la violazione da
parte

di questi degli obblighi di informazione,
correttezza e

trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con
gli

investitori.

2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge
la

propria attività, avvalendosi di strutture e
risorse

individuata dalla Consob.

3. La Camera di conciliazione e arbitrato
istituisce un

elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone
di

comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità'.

4. La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità di cui all'art. 4.

5. La Consob definisce con regolamento, sentita la

Banca d'Italia:

a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;

b) le modalità di nomina dei componenti dell'elenco

dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di

consultazione delle associazioni dei consumatori e degli

utenti di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e

perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;

c) i requisiti di imparzialità, indipendenza,

professionalità e onorabilità' dei componenti dell'elenco

dei conciliatori e degli arbitri;

d) la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco
dei

conciliatori e degli arbitri;

e) le altre funzioni attribuite alla Camera
di

conciliazione e arbitrato;

f) le norme per i procedimenti di conciliazione e
di

arbitrato;

g) le altre norme di attuazione del presente capo.

5-bis. I soggetti nei cui confronti la Consob
esercita

la propria attività di vigilanza, da individuarsi con
il

regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a
sistemi

di risoluzione stragiudiziale delle controversie con
gli

investitori diversi dai clienti professionali di
cui

all'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al
decreto

legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. In caso di
mancata

adesione, alle società e agli enti si applicano
le

sanzioni di cui all'art. 190, comma 1 del citato
decreto

legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di
cui

all'art. 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58
del

1998 si applicano le sanzioni di cui all'art. 190-ter
del

medesimo decreto legislativo.

5-ter. La Consob determina, con proprio regolamento,

nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti

di cui alla parte V titolo II-bis del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i

criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle

controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di

composizione dell'organo decidente, in modo che risulti

assicurata l'imparzialità dello stesso e la

rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura

delle relative spese di funzionamento si provvede, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi

dell'art. 9, comma 2.».

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1-bis, del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione

dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia

di mediazione finalizzata alla conciliazione delle

controversie civili e commerciali), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53:

«Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il

processo). - (Omissis).

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione

di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.».